

# COMUNE DI REFRONTOLO

Provincia di Treviso  
Regione del Veneto



## PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

## PI - Piano degli Interventi

Variante di adeguamento UNESCO

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

## NTO – estratti normativi

### PROGETTAZIONE

Matteo Gobbo  
Paolo Furlanetto  
con  
Alessia Rosin

### SINDACO

Mauro Canal

### SERVIZIO URBANISTICA

Roberto Favero

### SEGRETARIO

Rosario Cammilleri

settembre 2021



**COMUNE DI REFRONTOLO**

**Provincia di Treviso - Regione del Veneto**

**PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE  
PI - Piano degli Interventi**

*Variante di adeguamento UNESCO  
"Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"*

**NTO – Estratti normativi**

Si riportano di seguito gli articoli oggetto di modifica delle Norme Tecniche Operative relativi alla Variante di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" (Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21)

In **blu** il testo inserito

In **rosso** il testo eliminato

## Art. 2. CONTENUTI DEL PI

---

1. Il PI è formato dai seguenti elaborati:

- a) una Relazione Programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
- b) le presenti Norme Tecniche operative (NTO);
- c) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali:
  - Tavola 1.1 "carta dei vincoli" in scala 1:5.000
  - Tavola 1.2 "carta della zonizzazione" in scala 1:5.000
  - Tavola 2 "zone significative" in scala 1:2.000
  - Tavola 4 "nuclei di edificazione diffusa" in scala 1:2000;
  - Tavola 5 "margini urbani in scala 1:5000;
  - [Tavola 6 ""Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" in scala 1:10000](#)
- d) Tav. 3 "Verifica del dimensionamento";
- e) il registro dei crediti edilizi;
- f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c);
- g) gli elaborati del previgente PRG espressamente richiamati nel presente testo normativo (fra i quali si richiama il regolamento edilizio);
- h) gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Refrontolo espressamente richiamati nel presente testo normativo;
- i) Valutazione di compatibilità idraulica (VCI) e allegati richiamati;
- j) Valutazione di incidenza ambientale (VInCA) e allegati richiamati;
- k) Studio geologico e di micro zonazione sismica e allegati richiamati.

## Art. 16 BIS – VALENZE STORICO TESTIMONIALI PRESENTI SUL TERRITORIO

---

### A. Vincolo monumentale (ex D. Lgs. 42/2004 smi, art. 10)

1. I beni immobili individuati e tutelati con provvedimento di vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.10, sono riportati nell'elaborato "tav. 1.1 – carta dei vincoli" del PI. L'esatta individuazione dei beni vincolati è definita nel provvedimento di vincolo. Gli interventi presso tali beni sono assoggettati al preventivo parere da parte della competente Soprintendenza.
2. Fatte salve e sovraordinate le indicazioni e prescrizioni stabilite dalla competente Soprintendenza, gli interventi sugli immobili sottoposti a vincolo monumentale dovranno garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, anche in riferimento ai rapporti tra volumi edificati e spazi aperti, conservando altresì gli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale caratterizzanti il sito.

### B. Ville Venete

3. Il PI individua in tav. 1.2 – "carta della zonizzazione territoriale", le Ville Venete censite dall'IRVV di seguito elencate:
  - Villa Marzer, Battaglia, Spada
  - Villa Capretta, Uberti, Orlandi, Colles - Lorenzon

- Villa Ticozzi, Aliprandi, Meneghetti, Pasinetti, Ciardi, Macari

4. Per le Ville Venete dovranno essere rispettati i gradi di tutela definiti dal presente PI, oltre a rispettare eventuali prescrizioni stabilite e concertate con l'IRVV.

#### C. Pertinenze tutelate

5. Il Piano degli Interventi individua in tav. 1.2 - "carta della zonizzazione territoriale" le "pertinenze tutelate", per le quali valgono le seguenti prescrizioni:

- salvaguardare la visibilità complessiva ed i limiti dei contesti con schermature arboree;
- mantenere gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazioni tra edifici e contesto paesaggistico;
- favorire l'eliminazione degli eventuali elementi detrattori anche mediante il ricorso al credito edilizio.

#### D. Contesti figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete

6. Il Piano individua in tav. 1.2 - "carta della zonizzazione territoriale" i contesti figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete, determinati dalla presenza di edifici di grande valore architettonico, dei percorsi e delle aree di pertinenza, dell'organizzazione agraria e del paesaggio che questa ha generato.

7. Per tali contesti valgono le seguenti prescrizioni:

- salvaguardare la visibilità complessiva ed i limiti dei contesti con schermature arboree;
- mantenere gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazioni tra edifici e contesto paesaggistico;
- favorire l'eliminazione degli eventuali elementi detrattori anche mediante il ricorso al credito edilizio.

8. All'interno dei contesti figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete possono essere effettuati interventi sugli edifici e sui manufatti esistenti, volti alla conservazione delle forme e dei materiali esistenti o al ripristino dei caratteri originari; sono da escludersi opere di modifica dei tracciati stradali esistenti e interventi di nuova edificazione che non siano individuati nelle tavole del PI.

9. Nella tavola di PI - Intero Territorio Comunale è individuato il contesto figurativo del Molinetto della Croda. Entro tale contesto figurativo va garantito il massimo rispetto paesaggistico del sito evitando installazioni di manufatti anche precari. Potrà essere ammessa nelle zone a servizi (P16 e Fb9) individuate nelle tavole di progetto del PI, modeste infrastrutture tecnologiche di interesse pubblico e la possibilità di installare idonee strutture temporanee per manifestazioni o fiere a durata limitata. Entro tale contesto figurativo è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo, oltre che per il decoro dell'intero ambito.

#### [Dbis. Edifici d'interesse storico testimoniale rappresentativi del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"](#)

- 9bis. All'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.6 del PI (*core zone e buffer zone*), il riutilizzo di immobili d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, oggetto di recupero e riqualificazione, anche in condizioni ruderali, può essere ammesso, fatta salva l'eventuale normativa vigente più restrittiva e mediante la procedura urbanistica prevista, con le seguenti destinazioni ai sensi degli artt. 2.10 e 2.11 del Disciplinare Tecnico del Sito Unesco "le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" (Allegato B alle presenti NTO):

- **destinazioni funzionali alla conduzione agricola, qualora siano presenti idonee condizioni di accessibilità ai mezzi agricoli;**

- **destinazioni residenziali e di servizio alla residenza** a condizione che siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per le dotazioni di servizi necessari all'agibilità degli immobili;
- **destinazioni turistiche e forme di turismo diffuso**, qualora siano presenti o realizzabili servizi essenziali alla permanenza temporanea di persone, in condizioni di sicurezza e idoneità igienico – sanitaria, ed in ogni caso siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per la sosta/ricovero dei veicoli di servizio.

Gli interventi per il recupero di tali edifici devono essere rapportati ai valori accertati, con l'obbligo di conservare i paramenti esterni originali e qualora prospetticamente significativi anche i rapporti chiaro-scurali esistenti, nonché ripristinare le parti compromesse con materiali, tecniche di posa e cromie tipiche dell'architettura rurale locale.

Gli adeguamenti necessari dei servizi e delle infrastrutture non dovranno in ogni caso comportare la compromissione dei valori accertati e pregiudizio per la stabilità dei versanti e non costituire ostacolo alle attività agricole.

Per gli edifici non individuati in Tav.6 del PI, *la reale consistenza degli edifici e manufatti esistenti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale è verificata in sede di presentazione d'istanza di recupero/utilizzo del bene, attraverso la compilazione della scheda prevista nell'Allegato C delle Linee guida, per tutti gli edifici presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o Volo GAI 1954-55. (art. 2.9 del Disciplinare Tecnico)*

9ter. Come previsto dall'art. 2.11 del Disciplinare Tecnico del Sito Unesco e limitatamente alle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.6 del PI (*core zone e buffer zone*), *la ricostruzione di edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale che preveda la ricomposizione di parti ruderali, è subordinata a un'analisi storica, in grado di dimostrare l'originaria consistenza, forma e la natura dei materiali, come desumibile dall'apposita schedatura di cui all'Allegato C delle Linee guida del Disciplinare stesso.*

#### E. Risorse culturali di interesse provinciale

10. In recepimento dei contenuti del PTCP di Treviso approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010, il "Molinetto della Croda" è considerato risorsa culturale di interesse provinciale.

11. Per le risorse culturali d'interesse provinciale, sono ammessi esclusivamente interventi che assicurino:

- l'inserimento di nuovi usi e funzioni nel rispetto dei caratteri distintivi del bene;
- l'esclusione di restauri mimetici con demolizione e ricostruzione degli interni;
- indirizzi progettuali rispettosi dei caratteri tipologici storici e dei loro segni caratterizzanti;
- l'ammissibilità di nuove consistenze edilizie di tipologie diverse dall'esistente solo in caso di dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non vincolati e previo parere di una commissione provinciale di esperti.

12. Le risorse culturali d'interesse provinciale sono soggette ad una progettazione articolata in quattro momenti:

- riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito considerato unitariamente;
- riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito;
- disciplina degli usi, funzioni ed attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni formali e funzionali;
- disciplina delle procedure e dei programmi d'intervento ammissibili.

13. Nel caso in cui per le risorse culturali d'interesse provinciale siano ammessi interventi non esclusivamente conservativi, il PI dovrà prevedere che la progettazione:

- degli interventi d’iniziativa pubblica sia preferibilmente assoggettata a procedura concorsuale mirata alla selezione di proposte che costituiscano orientamento prescrittivo per le fasi successive;
- degli interventi d’iniziativa privata sia assoggettata alla valutazione della Commissione Edilizia anche integrata, o se mancante di una Commissione ad hoc nominata dal Comune o, in alternativa, a procedura concorsuale;
- garantisca gli interventi precedenti nelle fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva.

#### F. Centri storici

14. Il PI individua negli elaborati cartografici il perimetro dei Centri Storici ai sensi della L.r. 80/1980 e dal PAT ai sensi dell’art. 40 della L.r. 2004, con l’obiettivo di promuovere la tutela dei loro tessuti urbani da attuarsi mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, degli spazi urbani e la valorizzazione dell’insieme.
15. Per i manufatti presenti e individuati con grado di protezione dovrà di norma essere garantita la conservazione degli involucri esterni.

#### G. Coni visuali

16. Il PI nella tav. 1.2 “carta della zonizzazione territoriale” individua i coni visuali volti a preservare la percezione del paesaggio libero da edificazioni. I coni visuali determinano:
  - a). un punto di applicazione dato dal vertice del cono
  - b). un ambito definito dal prolungamento dei lati del cono
17. All’interno degli ambiti, per una profondità minima, calcolata a partire dal punto di applicazione, di ml. 100, dovrà essere garantita la salvaguardia totale delle prospettive visuali significative allo scopo individuate, impedendo l’erezione di nuovi volumi, l’ampliamento delle costruzioni già presenti, l’inserimento di manufatti o la messa a dimora di piante che ostruiscano la percezione visiva del paesaggio, in particolare della scena di fondo.
18. Nel caso in cui l’area tutelata dal cono visuale sia in pendenza o a quota inferiore al punto di vista, la fascia edificabile potrà essere ridotta a condizione che la quota massima degli ostacoli visivi non sia superiore al piano del cono visuale stesso.
19. La demolizione di costruzioni legittime prive di valore storico, architettonico o ambientale e finalizzate alla tutela e valorizzazione all’interno del rispetto di inedificabilità dei coni visuali, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all’articolo 36 della L.r. n. 11/2004 smi.
20. In cartografia di PI, ai sensi dell’art. 2.8 del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle NTO) del comma 5 dell’art. 47 delle NTA del PAT, sono individuate all’interno delle “*commitment zone*” le aree a elevata frequentazione pubblica che offrono particolari visuali significative delle componenti rilevanti del paesaggio descritto nel Sito UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni presenti nella Core Zone e Buffer Zone. In tali ambiti non sono ammesse, entro una fascia di m 200, nuove strutture edilizie verticali, attrezzature/strutture tecniche, tralicci, antenne che compromettono la percezione visiva delle Core Zone e Buffer Zone del Sito UNESCO.

### **Art. 33. INTERVENTI AMMESSI IN TERRITORIO AGRICOLO**

---

1. Le aree appartenenti al territorio agricole, anche dette aree agricole, corrispondenti alle previgenti zone "E" definite dal D. M. 1444/1968, consentono l'impianto e l'esercizio di tutte le attività connesse con l'agricoltura e relazionata alla conduzione del fondo, con l'esclusione di ogni nuovo insediamento o attività di tipo diverso salvo per quanto disposto riguardo al cambio di destinazione d'uso di cui al punto 'h' del successivo comma 3.
2. L'utilizzazione edificatoria di tali zone è definita dalla L.r. n. 11/2004 e verificata nel rispetto dei limiti fissati dalla L.R. n. 35/2002, integrata dalle presenti norme.
3. Tali interventi sono:
  - a) abitazione degli agricoltori (imprenditore agricolo a titolo principale che conducano l'azienda in forma singola o associata, nonché ai loro familiari fino al 1° grado purché esercitanti l'attività agricola nella medesima azienda, nonché locali ad uso agrituristico, così come definito dalla L.r. 9/1997). La nuova edificazione di abitazioni avviene ai sensi dell'art. 44 L.r. 11/2004 smi;
  - b) attrezzature a servizio diretto della produzione (depositi, ricoveri ed officine per macchine, allevamenti, impianti di prima lavorazione dei prodotti agricoli dell'azienda), nonché locali per la vendita di prodotti connessi con l'attività agricola, florovivaistica ed orticola;
  - c) attrezzature per lo stallaggio, l'allevamento, il magazzinaggio, le concimaie, i silos, le serre;
  - d) infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali e forestali, canali, opere di difesa idraulica e simili;
  - e) impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e simili, antenne telefoniche od altro scopo che necessiti di impianti similari;
  - f) serre fisse e serre mobili;
  - g) è comunque escluso l'impianto di nuove attività produttive nocive di prima e seconda classe di cui al D.M. 19/11/1981 in tutte le zone;
4. Nelle zone agricole sono vietate le manomissioni degli elementi puntuali e lineari significativi, ancorché non individuati nelle tavole di progetto ed individuati nella tavola di analisi 10.8.2. del previgente PRG, qui richiamata.

Essi riguardano particolarmente:

  - le opere di protezione e di sostegno
  - le recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali
  - le strade, carrarecce, percorsi, sentieri
  - le rogge, fossi, canali di irrigazioni e di scolo
  - le zone con effetto limite
  - le alberature distribuite sia in struttura lineare che puntiforme
  - i pozzi, le fonti di risorgive, i capitelli, i sacelli votivi.

Gli elementi sopracitati devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati, le alberature eventualmente abbattute dovranno essere ricostituite utilizzando specie locali.
5. E' vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, lavori di terrazzamento o di demolizione, alterazioni di corsi d'acqua, abbattimento di macchie e filari alberati, fatta eccezione per le opere funzionali all'attività agricola e alla difesa del suolo nel qual caso dovrà essere presentata specifica istanza di Permesso di Costruire.

6. Le sistemazioni agrarie in collina potranno essere assentite con le seguenti modalità:

- le sistemazioni agrarie nell'ATO collinare 3.1, per superfici inferiori a 5000 mq., possono comportare lievissime alterazioni del profilo del terreno (fino a 50 cm.), previa comunicazione scritta corredata da planimetria dell'intervento e dall'estratto del PI vigente con evidenziato l'ambito d'intervento da far pervenire almeno 20 giorni prima;
  - le sistemazioni agrarie di collina che comportino movimenti di terra (superiori a 50 cm.), anche se il movimento terra può interessare una superficie inferiore ai 5.000 mq., devono essere supportate dalla seguente documentazione:
    - a) piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto;
      - a1) sezioni/profili comparativi, in scala idonea, con evidenziati lo sterro ed il riporto del terreno oggetto di sistemazione;
      - a2) planimetria in scala adeguata indicante:
        - i percorsi esistenti o di nuova previsione, fatto salvo l'utilizzo di tipologie e fondo naturale secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica;
        - il sistema di smaltimento delle acque superficiali con particolare attenzione al punto di deflusso verso il bacino imbrifero;
    - b) relazione agronomica con motivazione delle scelte del miglioramento fondiario, del tipo di impianto arboreo e delle sue caratteristiche (forma di allevamento, sesto d'impianto, tipologia tutori) ed indicazioni della ricomposizione ambientale post-miglioramento fondiario in armonia con l'ambito di appartenenza;
    - c) relazione geologica con documentata la capacità di sgrondo del terreno e degli eventuali drenaggi necessari ad evitare lo scorrimento profondo e superficiale delle acque che risulti dannoso per la stabilità del pendio.
7. Nell'impianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc), in caso di movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, con le seguenti prescrizioni:
- con pendenze inferiori al 20% sono possibili tutte le sistemazioni (ritocchino, di traverso, girapoggio, ecc.) ad eccezione di gradoni e ciglioni;
  - con pendenza tra il 20% ed il 40%, sono possibili sistemazioni di traverso, a girapoggio;
  - con pendenze oltre il 40% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con 1 o 2 filari per banchina che deve avere larghezza massima di ml. 2,00 e valutata a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario;
  - nel caso di sistemazioni a ritocchino la lunghezza dei filari non deve essere superiore a 100-150 metri, oltre tale dimensione il filare deve essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque devono essere raccolte nei corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.
8. Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico devono essere previsti elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) che spezzino la "monotonia" di sistemazioni oltre i due ettari di superficie; tali elementi possono essere inseriti all'interno dell'arboreto o raccordarsi con le coltivazioni circostanti; in particolare:
- l'interfilare deve essere inerbito entro sei mesi dall'impianto dell'arboreto;
  - le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione;

- la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accrescimento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale;
- i tutori devono essere preferibilmente in legno utilizzando possibilmente essenze locali come il castagno o la robinia o in calcestruzzo colorato (ossidato).

8bis. In tutte le zone agricole, in conformità con l'art.3.14 e punto B2 del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti NTO), le categorie di intervento funzionali all'attività agricola e relativo titolo abilitativo sono le seguenti:

- a) Interventi di *Trasformazione Strutturale e permanente del suolo* elencati al punto B2.1 lettera a), compreso l'impianto di nuovo vigneto/frutteto da coltivazione turnaria (es. seminativo): Permesso di Costruire;
- b) Interventi di *Recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale* elencati al punto B2.1 lettera b): SCIA;
- c) Interventi di *Manutenzione Straordinaria* elencati al punto B2.1 lettera c): SCIA;

Gli interventi di *Gestione e Miglioramento Fondiario* di cui al punto B2.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico sono soggetti ad attività libera, ad eccezione degli interventi di espianto e reimpianto, per le cui attività è necessaria una SCIA anche in assenza di opere e/o movimenti terra. La documentazione tecnica da presentare per il rilascio del titolo abilitativo dovrà rispettare le disposizioni di cui al punto B2.3 delle Linee Guida.

9. Gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono soggetti alla disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5, come modificato dalla DGR 856/2012.
10. I nuovi interventi edilizi residenziali dovranno rispettare le distanze di rispetto dagli allevamenti zootecnici intensivi fissate dalla DGR n. 856/2012.

#### **Art. 33-bis. PRESCRIZIONI PER LE AREE AGRICOLE TUTELATE DELL'AMBITO UNESCO (CORE ZONE)**

---

1. Il presente articolo detta ulteriore disciplina specifica di tutela per le zone agricole ricadenti all'interno della *Core Zone* dell'ambito UNESCO, individuata nella Tav. 6 del PI, in coerenza con quanto disposto dal Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti NTO).
2. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 3.17 del Disciplinare Tecnico dell'ambito UNESCO nelle aree di cui al precedente comma 1 non sono consentiti:
  - a) *movimenti di terra che determinino un'alterazione strutturale e permanente dei caratteri geomorfologici del territorio quali: l'eliminazione delle variazioni morfologiche di dossi e avvallamenti originari, con alterazione dei profili collinari, spianamenti, riempimento di valli e doline, riduzione dei rilievi, alterazione del sistema idrografico, del funzionamento del territorio, compresa eliminazione dei segni della storia dei luoghi;*
  - b) *la riduzione della fertilità del suolo già sottoposto a coltura, e l'asportazione dello strato attivo fertile finalizzata al commercio e alla vendita;*
  - c) *l'eliminazione degli habitat prioritari individuati in Rete Natura 2000, anche attraverso semplici operazioni colturali quali aratura, sarchiatura o estirpatura;*
  - d) *la conduzione a coltura di terreni nelle aree golenali, nei fondovalle prativi, e nelle aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni, sia si tratti di nuovi seminativi, che di nuove coltivazioni permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc);*
  - e) *l'eliminazione del Bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione c0605094\_Foreste1954, (IDT-RV2.0) riportato a titolo ricognitivo nella tavola 6 del PI;*
  - f) *il rimboschimento artificiale dei fondovalle prativi;*

- g) *il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, e l'utilizzo di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, non disciplinato dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale o in assenza, o revoca dello stesso;*
- h) *l'uso agronomico di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010;*
- i) *l'eliminazione delle "unità colturali originarie", compresi gli impianti a ciglione inerbito e a girapoggio, coerenti con i caratteri delle sistemazioni tradizionali e d'interesse storico;*
- j) *paramenti sub verticali, realizzati con gabbionate e terre rinforzate per altezze superiori a 2,00 m, nella realizzazione di ciglioni inerbiti, fatte salve le opere necessarie alla difesa di versanti da gravi fenomeni franosi;*
- k) *movimenti terra con sterri e riporti superiori a 0,50 m, fatti salvi gli interventi per la ricostituzione di versanti a seguito di dissesti franosi;*
- l) *la realizzazione di edifici non coerenti rispetto alle tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali e colori, e usi tradizionali. Forme diverse potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione di qualità;*
- m) *l'impiego di pali di recupero tipo Enel o Telecom, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti.*

Con riferimento alle disposizioni di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano – Valdobbiadene" sono fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive previste dagli art.55 comma 3 (Zone di tutela dei corsi d'acqua) art. 56 comma 5 (zone a vincolo ambientale-paesaggistico) e art. 60 (Reti ecologiche e tutela dei valori naturalistici) delle NTO del PI.

3. Le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio (punto B1.1.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico – Allegato B alle presenti NTO). I contenuti dei relativi progetti dovranno essere conformi alle disposizioni del punto B1.1.2 delle Linee Guida.

I movimenti terra, ove ammessi dalla vigente normativa, devono rispettare la morfologia originale dei terreni e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione (punto B1.2.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

Con riferimento a quanto previsto al comma precedente alla lettera k), la profondità massima così come definita rispetto alla quota dello stato di fatto, è intesa come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto. Sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2.000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a girapoggio (punto B1.2.1 lett. a) e b) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

Si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto B1.2.1 dalla lettera c) alla lettera j) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti NTO).

4. Nelle aree di cui al precedente comma 1 la forma e le dimensioni dell'"unità colturale", intesa come appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colturali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato, sono definite al punto B1.3 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti NTO).

Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraria dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare, come definito al B1.4.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico. Sistemazioni diverse (ritocchino, cavalcapoggio, a traverso) sono tollerate nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui al B1.4.2 e B1.4.3 delle Linee Guida.

Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, devono essere dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque

meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali (punto B1.4.4 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

Valgono inoltre le prescrizioni compensative in materia di mosaico colturale (parti e boschi) di cui al punto B1.7.1 e B1.7.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti NTO).

5. Le nuove unità colturali saranno dotate di fasce di rispetto inerbite con funzione d'interruzione tra colture analoghe e di tutela e incremento della biodiversità. Tali fasce erbose dovranno avere le dimensioni minime, limitatamente ai nuovi impianti, indicate al punto B1.5.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico, di seguito riportate:

D strade = ml 6,00 da strade e/o piste ciclabili o altri percorsi in genere, pubblici o di uso pubblico, misurata dal bordo esterno del tracciato;

D confini proprietà = ml 6,00. Tale distanza si applica anche dagli orti familiari, dalle siepi ripariali, filari, alberate, formazioni arboree, forestali e macchie boschive;

D unità colturali = ml 5,00.

D corsi d'acqua = ml 30,00. Valgono le disposizioni di cui al successivo art. 60 comma 27;

D fabbricati residenziali = ml 10,00 dalla parete più vicina;

D zone non agricole = ml 10,00. Tale distanza si applica anche da zone di elevata sensibilità ambientale.

I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto dovranno essere posti a una distanza misurata dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare non inferiore a quanto definito al punto B1.5.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico.

6. Per le strutture agricolo-produttive e in particolar modo per le strutture di servizio all'attività agricola (es. silos e vasi vinari) si applicano le seguenti disposizioni prescrittive contenute all'art. 2 commi 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17 del Disciplinare Tecnico del Sito Unesco (Allegato B alle presenti NTO):

*2.14 Nella realizzazione di nuove strutture agricolo-produttive, di servizio e agroindustriali (qualora previste dallo strumento urbanistico) si dovrà contenere il più possibile l'impatto degli edifici produttivi in rapporto all'edificato esistente d'interesse storico-culturale o testimoniale, sia in termini di altezze fuori terra, che di forme e materiali. Il progetto dovrà essere inoltre accompagnato dall'attestazione di adeguato comportamento energetico.*

*2.15 Le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari), saranno collocate all'interno degli edifici (annessi e cantine) sfruttando se necessari piani seminterrati o interrati. Non sono pertanto ammesse nuove infrastrutture di servizio in posizioni esterne alle cantine.*

*2.16 Qualora, per ragioni tecniche di razionalità produttiva, sicurezza sul lavoro, elevato rischio idrogeologico e condizioni di maggiore impatto percettivo, ciò non fosse possibile, potrà essere valutata altra soluzione, che a fronte di più ipotesi esaminate, preveda il più coerente inserimento paesaggistico valutato con le stesse modalità previste al successivo punto 2.17, per l'ampliamento delle strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti.*

*2.17 Per le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti, esterne alle cantine e alle strutture agroindustriali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione e ampliamento qualora ammesso dallo strumento urbanistico, che dovrà comprendere in ogni caso un "programma di riqualificazione" con adeguate misure di mitigazione al fine di ridurre l'impatto, attraverso schermature verdi o involucri tecnici che assicurino la mimetizzazione e la mitigazione dell'impatto visivo.*

7. Nelle zone agricole di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni in materia di sostegni vivi e tutori contenute al punto B1.6 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti

NTO).

8. La viabilità minore interpoderale dovrà essere conservata in termini di dimensioni, struttura, materiali, compresi eventuali fossati e alberature, poiché elemento costitutivo delle trame agricole originarie. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpoderale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.) o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta, garantendo in ogni caso un efficace sgrondo e regimazione delle acque. (artt. 2.12 e 2.13 del Disciplinare Tecnico - Allegato B alle presenti NTO).
9. Per quanto concerne le disposizioni prescrittive contenute nei precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono fatte salve, in ogni caso, le eventuali prescrizioni più restrittive previste dei restanti articoli delle NTO, dall'Appendice normativa per la disciplina dell'ambito collinare e dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale. Per altre specifiche prescrizioni ed adempimenti si rinvia alla normativa generale vigente ed in particolare al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale.
10. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo derivanti dall'adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO si applicano le sanzioni previste all'art. 51 delle NTA del PAT e all'art. 6 delle Norme del Disciplinare Tecnico.

#### **Art. 48. EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE**

---

1. Si tratta di edifici o parti di edifici che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, situati all'esterno dei centri storici a cui attraverso i gradi di protezione, codificati ai sensi del precedente art. 16 delle presenti NTO del PI sono stati definiti i tipi di intervento ammissibili.
2. Tali edifici comprendono quelli tutelati ai sensi dell'art. 43 della L.r. 11/2004.
- 2bis. Per gli edifici storico testimoniali ricompresi nell'ambito UNESCO individuato in Tav.6 del PI (*core zone e buffer zone*), valgono e si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 16bis commi 9bis e 9ter.
3. Nel caso di edifici situati in territorio agricolo ad eccezione dei nuclei di edificazione diffusa soggetti a grado di protezione 1, 2, 3 e 4, è vietata qualunque nuova edificazione a distanza inferiore di 20,00 ml. dei suddetti edifici.
4. Distanze diverse sono ammissibili in presenza di progetto unitario esteso su tutti i mappali di proprietà comprendenti la residenza rurale ed i relativi annessi rustici.
5. Gli spazi scoperti antistanti gli edifici di cui al terzo comma del presente articolo, corti rurali, cortili, spazi di manovra, ecc. dovranno essere opportunamente piantumati con specie arboree tipiche della zona.
6. L'intervento sull'edificio dotato di scheda "a214", purché esteso a tutto il fabbricato schedato, potrà contemplare la demolizione del fabbricato stesso e la ricostruzione del volume in aderenza al fabbricato collocato a sudovest nell'area di pertinenza dello stesso.

**Allegato B – Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”**  
*(Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21 e DGR n. 1507 del 15 ottobre 2019)*